REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,

DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

C.F. 80242250589

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE

Codice Identificativo di Gara (CIG) 8514475F08

Tra

Il Ministero della salute (c.f. 80242250589), con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.5, di seguito indicata più brevemente "Amministrazione", rappresentato dal Dott. Giuseppe Celotto, Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, munito dei necessari poteri di stipula del presente atto,

e

la Società …….., con sede legale in ……., CAP ……, codice fiscale _____, che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come "Concessionario", legalmente rappresentata, dal Sig. ……. nato a …… il ……., documento n. …….., giusta procura speciale all'uopo predisposta ed allegata al presente atto

(di seguito denominate congiuntamente le "Parti").

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP relative ai servizi oggetto di concessione, l'Amministrazione ha indetto una procedura aperta mediante Richiesta di Offerta su piattaforma Consip, ai sensi degli artt. 60, 36, comma 9, e 95 del d.lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento, in concessione, del servizio bar e di ristorazione presso la sede dell'Amministrazione di viale Giorgio Ribotta n.5 e di Lungotevere Ripa n.1, Roma, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per una durata pari ad ulteriori due anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data _____ è stato pubblicato sui quotidiani del …….. l'avviso di gara relativo alla predetta procedura;

- in esito alla procedura, è risultata aggiudicataria la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____;

- nei confronti del Concessionario sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;

- con Decreto Direttoriale del _____ il servizio in concessione è stato aggiudicato alla Società _____ la cui offerta ha ottenuto il punteggio migliore, pari a ……/100;

- la predetta Società ha offerto il ribasso unico e incondizionato del _____% sui prezzi base del servizio bar e il ribasso unico e incondizionato del _____ % sui prezzi base del servizio ristorazione;

- ai fini della stipula della presente Concessione, il Concessionario ha presentato, a mezzo polizza fideiussoria n° _____ del …….rilasciata dalla _____, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di € _____;

- la documentazione presentata dal Concessionario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula della presente Concessione, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica, è conservata agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente

allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d'oneri e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito della presente concessione si intende per:

- "**Contratto di concessione**": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;
- "**Concessionario**": l'operatore economico cui è affidata la concessione;
- "**Amministrazione Committente**": il Ministero della salute (di seguito anche denominato "Amministrazione"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la concessione;
- "**Capitolato speciale d'oneri**" - (di seguito denominato anche CSO): il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico concessionario dovrà garantire;
- "**Offerta"**: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico concessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Ministero della salute.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di concessione. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione, il Capitolato speciale d'Oneri e l'Offerta Tecnica ed Economica del Concessionario.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto di concessione da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Il Concessionario, all'atto della firma del contratto di concessione, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere il contratto di concessione, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di

previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar delle sedi ministeriali di viale Giorgio Ribotta n. 5 e di Lungotevere Ripa n.1, come meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri.

2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione tecnica (offerta tecnica) e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta.

3. I beni eventualmente forniti dal Concessionario nel corso della durata contrattuale, derivanti da sostituzioni e/o integrazioni, a seguito di interventi di manutenzione ai macchinari e alle attrezzature presenti presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, alla scadenza del contratto resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 5

Locali in concessione e relativo canone

1. I servizi oggetto di affidamento sono erogati presso i locali del Ministero indicati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri, assegnati al concessionario in uso al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione.

2. La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata e alle vicende della concessione dei servizi non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.

3. Per la concessione in uso dei predetti locali è previsto un canone mensile pari ad

Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), che il concessionario dovrà corrispondere al Ministero entro i 10 (dieci) giorni calendariali successivi ad ogni scadenza mensile; detto canone include forfettariamente le spese relative alla fornitura idrica ed elettrica.

Salvo diversa indicazione del Ministero, il canone dovrà essere versato sul c/c bancario IT70Y0100003245348020350000, intestato a: Banca D'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con intestato a: Banca D'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, Capitolo 3500 - capo XX "*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Salute*". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere inviata via PEC all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla maturazione del predetto credito.

Articolo 6

Consegna dei locali e inventario dei beni

1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto della Concessione, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.

3. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 7

Inventari di riconsegna

1. Alla scadenza del presente contratto il Concessionario dovrà riconsegnare i locali messi a disposizione dall' Amministrazione con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere uguali, in numero specie e qualità a quelli elencati nel Verbale di Consegna e nell'Inventario dei beni. Tali beni devono essere consegnati all'Amministrazione in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. A tal proposito, verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra le Parti.

2. Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, nonché in caso di mancata restituzione di beni concessi in uso, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto dell' Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

3. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Articolo 8

Giorni e orari di erogazione dei servizi

Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono quelli indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 9

Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni consecutivi, decorrenti dalla data di

notifica dell'avvenuta registrazione del contratto presso gli Organi di controllo. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla concessione ai sensi dell'art. 175 del Codice.

3. L' Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 2 (due) anni.

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall'art. 175, comma 4, del Codice.

Articolo 10

Corrispettivi

1. Il Concessionario riscuote i corrispettivi per i pasti erogati e le consumazioni direttamente dai soggetti beneficiari del servizio.

2. Il pagamento dei pasti e delle consumazioni da parte degli utenti, di norma, avviene mediante "buoni pasto" rilasciati dall'Amministrazione, oppure in contanti o mediante tessera elettronica o magnetica.

3. Il pagamento mediante buoni pasto dovrà essere accettato anche nell'ipotesi in cui dovesse cambiare la società emittente dei buoni pasto e/o il valore degli stessi.

4. Il Concessionario si impegna a rispettare i prezzi indicati nella dichiarazione di offerta economica presentata in sede di gara, che costituisce parte integrante del presente Contratto di concessione.

5. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con il Concedente.

Articolo 11

Adeguamento prezzi

1. I prezzi dei servizi in concessione indicati al precedente articolo 10, sono fissi e invariabili per il primo triennio di durata contrattuale, fatto quanto previsto dall'art. 4.1 del disciplinare di gara e dall'art. 165, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Articolo 12

Impianto di erogazione di acqua trattata proveniente dall'acquedotto

1. Nei locali adibiti al Servizio in concessione di ristorazione il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a realizzare un impianto di erogazione di acqua proveniente dall'acquedotto a temperatura ambiente, refrigerata e addizionata di CO2, con modalità di erogazione d "*no touch*" conformemente al progetto presentato con l'offerta tecnica in sede di gara. Tale impianto non deve prevedere alcuna manipolazione dell'acqua proveniente dall'acquedotto e le relative apparecchiature devono essere assistite e mantenute regolarmente, consentendo all'utente la fruizione in modalità self-service.

2. Fino a quanto non sia stato messo in funzione l'impianto di cui al precedente comma, il Concessionario si impegna a fornire, senza sovraprezzo, bottiglie di acqua minerale da 0,5 L in ciascun singolo menù.

Articolo 13

Consegna degli alimenti residuati al termine di ciascuna giornata lavorativa

1. Il Concessionario è tenuto a effettuare, secondo il progetto presentato in sede di gara e che costituisce parte integrante della presente Concessione, un servizio di consegna dei prodotti alimentari del bar e della ristorazione, preparati, residuati al termine di

ciascuna giornata lavorativa e che, pur potendo essere ancora utilizzati, in quanto sani e commestibili, sarebbero destinati allo smaltimento. Detti prodotti dovranno essere consegnati, al termine di ciascuna giornata lavorativa, a soggetti individuati dal Concedente (enti di beneficenza, associazioni di volontariato, ecc.), situati in località distanti non più di 20 Km dalla sede del Ministero.

Articolo 14

Guadagnare salute

1. Il Concessionario è tenuto alla realizzazione e all'affissione di poster e tabelle, contenenti indicazioni e suggerimenti formulati e predisposti dal Concedente stesso, per promuovere uno stile di vita sano anche sul luogo di lavoro, secondo i principi del Programma nazionale " Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari".

Articolo 15

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

1. Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati richiesti dall' Amministrazione ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte. In particolare, la Concessionaria dovrà disporre di personale con la professionalità e le attestazioni dichiarate nell'offerta tecnica.

2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

3. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Articolo 16

Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

Sin dall'inizio delle attività, il Concessionario deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Articolo 17

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).

3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Articolo 18

Penali

1. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

l'Amministrazione si riserva di applicare le penali previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Oneri cui si rinvia integralmente.

2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.

3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. L'Amministrazione può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione degli ulteriori danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19

Subappalto

Si rinvia a quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Articolo 20

Cessione del contratto e dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 21

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, mediante polizza n. _____ , conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il Concessionario.

3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Concessionario, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Amministrazione.

5. In caso di esercizio della facoltà dell'Amministrazione di rinnovare o prorogare la durata della concessione, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 30 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività della concessione.

6. La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato ai precedenti commi 4 e 5, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Amministrazione di risolvere il contratto.

7. Al termine della durata della concessione, lo svincolo della garanzia sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione.

Articolo 22

Polizze assicurative

1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato e indenne l'Amministrazione per ogni e

qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del Concessionario verificatosi nelle aree di pertinenza della Concessione. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 5 del CSO.

Articolo 23

Controlli di conformità

Al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi, l'Amministrazione provvede ad effettuare i controlli previsti dall'art. 4 del CSO, cui si rinvia.

Articolo 24

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 25

Disdetta del contratto da parte del Concessionario

1. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterrà la garanzia definitiva a titolo di penale.

2. L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.

3. I contratti e gli impegni sottoscritti dalle Parti vincoleranno il Concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno l'Amministrazione soltanto dopo che saranno stati approvati dai competenti Organi di controllo, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26

Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 27

Riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di riservatezza.

Articolo 28

Foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Roma.

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 29

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 30

Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette

al pagamento dell'IVA.

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.

Per l'Amministrazione

Il Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

_____

Per il Concessionario

_____